

Studi e ricerche

---

Inferi

Uomini del contado e Uomini di città  
nell'Italia Settentrionale del XVI Secolo  
atti del convegno internazionale  
di Storia, arte e architettura

A cura di  
Edoardo Demo e Andrea Savio



## Studi e ricerche

*Uomini del contado e uomini di città nell'Italia Settentrionale del XVI secolo*  
*Atti del convegno internazionale di storia, arte e architettura*  
A cura di Edoardo Demo e Andrea Savio

ISBN (a stampa): ???  
ISBN (online): ???

Le opere pubblicate sono sottoposte a processo di peer-review  
a doppio cieco

© Copyright 2016 New Digital Frontiers srl  
Viale delle Scienze, Edificio 16 (c/o ARCA)  
90128 Palermo  
www.newdigitalfrontiers.com

## Contents

Nota dei curatori

Edoardo Demo e Andrea Savio

*Sessione 1*

*Storia del diritto e delle istituzioni*

Amicizia e resistenza nelle comunità di età moderna

17

Angela de Benedictis

Il notaio di vicariato nel territorio vicentino nella prima  
età moderna

39

Lucien Faggion

L'uso della lettera penale nella Repubblica di Venezia  
(secoli XVI-XVII)

61

Cristina Setti

*Sessione 2*

*Storia economica*

Per un'antropologia del "subalterno". Costruzione di  
spazi ed economie nei contadi lombardi

85

Emanuele C. Colombo

Nobili che trafficano. Esempi dalla Terraferma veneta della prima età moderna (secc. XV-XVI) <b>edoardo demo</b>	107	Rogge di sangue in una “quasi città” del Cinquecento. I mercanti scledensi promotori del Corpo Territoriale vicentino <b>andrea SaVio</b>	305
I fuochi fiscali del territorio padovano nel XV secolo. Quando i distrettuali non hanno fretta di redigere l’estimo del territorio <b>Iorena FaVaretto</b>	115	Dal contado alla città. La feudalità veneta e la questione militare in età moderna <b>Sergio Zamperetti</b>	329
«Se fusse equalità tra gli subditi». L’Estimo generale nella genesi del Corpo territoriale vicentino <b>Sergio IaVarda</b>	147	<i>Sessione 4</i> <i>Arte e architettura</i>	
Le campagne trevigiane: i frutti di una ricerca <b>michael Knapton</b>	167	Ripensando Bartolomeo Montagna e La Terra di Nessuno: l’identità artistica a Vicenza nel primo Cinquecento <b>elizaBeth Carroll ConSaVari</b>	343
Le attività manifatturiere del Vicentino nel XVI secolo <b>Walter panciera</b>	207	Giovanni Demio tra contado e città (1525-1535) <b>maria tereSa tancredi</b>	359
Il credito a Vicenza nel Cinquecento <b>rachele ScUro</b>	229	Case di villa, case di città: Vicenza e il territorio prima e dopo Palladio <b>elena SValdUz</b>	383
<i>Sessione 3</i> <i>Storia politica e sociale</i>			
Élite rurale a Montecchio Maggiore nel Cinquecento: governo del comune e rappresentanza nel Territorio vicentino <b>SilVano FornaSa</b>	263		
Famiglie del contado in città: il caso scledense dei Bonagente e dei Dal Conte <b>giUlio Ongaro</b>	281		



## Dal contado alla città. La feudalità veneta e la questione militare in età moderna

Sergio Zamperetti

Nel marzo del 1672, in procinto di partire alla volta della Patria del Friuli per verificare di persona i confini delle proprietà feudali, il *consultore in iure* Giacomo Gregoris non mostrava davvero di nutrire alcun dubbio circa l'importanza del suo mandato e la reale natura dei *castellani* locali, senza troppe perifrasi considerati come veri e propri nemici. In un certo modo, assicurava il Gregoris in una supplica rivolta al Senato per ottenere quella licenza d'armi che riteneva indispensabile per intraprendere con un minimo di sicurezza l'ispezione, il suo doveva intendersi come un vero e proprio servizio militare, «perché sebeni i stromenti ch'io maneggio sono innocenti et di pace, fanno però anco questi i lor colpi che non cadono sempre a vuoto o senza danno e dolore». «Se dall'armi et dalle guerre - argomentava il consultore - ebbero primieramente origine i feudi stessi, ed è tutta militare la condizione nobile dei vassalli, non sarà cosa nuova che anco militarmente s'armino quelli che servono alla custodia delle pubbliche ragioni»<sup>1</sup>.

Anche Giacomo Gregoris, ancora nella seconda metà del '600, riproponeva insomma con molta chiarezza il rapporto pressoché consequenziale tra feudalità e attività militari, e questo certo non introduceva di per sé alcun elemento di novità rispetto alla tradizione precedente. Nel dare alle stampe una cinquantina d'anni prima il suo *Commentario...*, prima opera d'argomento feudale relativa al dominio veneto, il giurista rodigino Giovanni Bonifacio aveva ad esempio giustificato l'ineleganza della sua scelta della lingua italiana con la natura dei destinatari dell'opera, a veder suo tutti senz'altro individuabili in «Principi, Capitani, feudatari e soldati italiani, i quali trat-

---

<sup>1</sup> asv, *Provveditori sopra Feudi*, b. 762, fasc. 2, cc. 39-40.

tando l'arte della guerra non hanno occasione di versare nello studio delle scienze e né meno nella cognitione delle straniere lingue»<sup>2</sup>. E anche un *consultore feudista* come Gasparo Lonigo, più o meno in quegli anni, aveva ribadito nella sua tuttora manoscritta *Materia Feudale* la centralità del rapporto tra godimento di un beneficio feudale e propensione e attitudine al servizio militare, attività basilare e irrinunciabile attraverso la quale il vassallo contraccambiava il favore del proprio sovrano concedente<sup>3</sup>. Tanto che, sottolineava a più riprese il Bonifacio rifacendosi ai maggiori e più autorevoli giuristi, non c'era nemmeno da discutere sul fatto che proprio la possibilità di servire con le armi costituiva l'ineluttabile presupposto per poter accedere ai ranghi dei feudatari giurisdizionali. Onore ed onere che doveva pertanto intendersi del tutto precluso, accanto ovviamente alle femmine e agli ecclesiastici di qualsiasi natura, anche ai sordi, ai ciechi, ai decrepiti o ai pazzi, a tutti coloro che o per nascita o per successivi accidenti risultassero insomma inabili all'attività militare<sup>4</sup>.

L'elemento di novità introdotto dal Gregoris non consisteva quindi nella riproposizione di questo nesso, quanto piuttosto nel significato ad esso attribuito e nel giudizio di valore ad esso sotteso. Smarrita ogni connotazione positiva, ogni significato propizio alla saldezza e alla sicurezza dello stato, la vocazione guerresca riscontrabile nei feudatari assumeva per il consultore una valenza potenzialmente e sostanzialmente eversiva, veniva anzi indicata neppure troppo velatamente come un ostacolo per le esigenze statali di perseguire i propri interessi esercitando le proprie prerogative sovrane.

Abituati, geneticamente quasi, a privilegiare l'uso della forza a quello della ragione, sempre più spesso inclini ad esprimere la loro indole bellicosa in faccende che poco avevano a che spartire con la difesa degli interessi del loro sovrano, non era in definitiva nei feudatari e nelle loro virtù militari che andavano ricercati i capisaldi della saldezza e della sicurezza dello stato.

<sup>2</sup> Giovanni Bonifacio, *Commentario sopra la legge dell'Eccellentissimo Senato veneto fatta l'anno MDLXXXVI a' XV di Dicembre. Nel quale conforme alle determinazioni della Serenissima Repubblica et secondo le leggi universalie de' feudi sommariamente si tratta di tutta la materia feudale. Con un indice copiosissimo: opera a' precipi, a' feudatari et a' tutti gli studiosi di questa materia utilissima*, Rovigo, 1624, p. 3.

<sup>3</sup> asv, *Consultori in iure*, filze 37 e 38: *Materia feudale*. Questi temi sono trattati nel primo capitolo dell'opera: filza 37, cc. 18v. sgg.

Quella del ruolo e della funzione militare dei feudatari era stata da sempre e rimaneva tuttora la giustificazione ufficiale e primaria mediante la quale il governo centrale motivava la dispersione a loro beneficio di un novero assai ampio di prerogative e diritti pubblici. Sicché era assai naturale che un personaggio come Giacomo Gregoris, propugnatore indefesso quanto inascoltato di un programma complessivo di compressione dei privilegi feudali e particolaristici le cui proposte neppure nell'età delle riforme saranno effettivamente considerate, cercasse di insistere proprio su questi temi, poco curandosi di rispettare completamente la reale dimensione del problema e neppure indietreggiando di fronte ad alcune palesi forzature<sup>5</sup>.

Sostenere il ruolo prevalentemente militare dei vassalli, se costituiva anche in relazione ai secoli precedenti una interpretazione alquanto unilaterale, nel 1672 aveva infatti decisamente smarrito gran parte del suo senso. Fin dall'espansione territoriale del primo Quattrocento, è ormai sin troppo noto, la Repubblica di Venezia non aveva certo mancato, al pari di tutti gli altri stati regionali, di attenersi al precetto che prescriveva la necessità di fare dei condottieri dei feudatari dello stato, il mezzo ritenuto più efficace per garantirsi il più stabilmente possibile i servizi di ambiziosi e sovente volubili comandanti militari, la soluzione migliore per vincolare e concordare con le proprie le loro aspirazioni. Le nuove infeudazioni concesse da Venezia nella prima metà del XV secolo, dall'inizio degli anni Trenta alla pace di Lodi del 1454 in particolare, riguardarono infatti senza eccezioni comandanti militari dei ranghi superiori quali Francesco Bussone (Carmagnola), Bartolomeo Colleoni, Cesare Martinengo, Erasmo da Narni (Gattamelata), Brandolino Brandolini, Micheletto degli Attendoli, Gentile da Leonessa, Cristoforo da Tolentino o Guido Rangoni, per non citare che i più noti<sup>6</sup>.

Non necessariamente i diplomi d'investitura contenevano l'espressa menzione degli obblighi militari di questi nuovi vassalli, e

<sup>4</sup> Bonifacio, *Commentario* cit., p. 90

<sup>5</sup> Tra le altre cose, il Gregoris invitava ad escludere le prerogative giurisdizionali in penale dalle nuove investiture, nonché, rifacendosi per l'appunto al rapporto personale e militare tra sovrano e vassallo, a consentire la successione solo ai diretti discendenti maschi del primo investito, con la rigida esclusione delle femmine e delle linee laterali: A.S.V., *Provveditori sopra feudi*, b. 762, fasc. 2, *passim*.

<sup>6</sup> S. Zamperetti, *I piccoli Principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600*, Venezia 1991, pp.

45, sgg. Sul tema cfr. comunque M. Mallet, *Venice and its Condottieri. 1404-1454*, in J. R. Hale (a cura di), *Renaissance Venice*, London, 1973, pp.121-145

Dal contado alla città. La feudalità veneta e la questione militare in età moderna

talvolta la signoria su uno o più luoghi, particolarmente rilevante in questo senso l'esempio di gran parte delle località sottoposte a Colleoni, nemmeno era stata oggetto di una formale subordinazione giuridica da parte del potere centrale<sup>7</sup>. Quantunque non a tutti fosse richiesto quell'impegno formale a disporre di 600 fanti preteso ad esempio nel 1439 da Parisio di Lodrone, i cui figli comunque solo due anni dopo ottennero l'investitura veneziana relativa al castello di Cimbergo, Bagolino e Muslone<sup>8</sup>, anche per gli altri non era tuttavia in discussione lo stretto e pressoché consequenziale rapporto tra esercizio giurisdizionale e servizio militare.

Le due attività rimanevano spesso formalmente distinte. Nella sua corte di Malpaga Bartolomeo Colleoni, smessa l'armatura, amministrava come un piccolo principe i suoi territori, amava circondarsi di artisti e letterati e nemmeno mancava di esporre con non lieve civetteria i ritratti dei suoi ospiti più illustri nelle stanze del suo palazzo. In pratica tuttavia venivano a sostanzarsi l'un l'altra, come dimostrano ad esempio le graduali concessioni di giurisdizioni separate a favore dello stesso Colleoni, sempre coincidenti con i sovente complicati rinnovi della sua ferma, o ancor più la corresponsione dei compensi, sovente solo teoricamente pagati a parte<sup>9</sup>.

La Repubblica di Venezia soprattutto per il suo ruolo militare insediò insomma nelle province di terraferma una propria feudalità, principalmente composta pertanto da condottieri e uomini d'arme. Nondimeno la funzione dei titolari di giurisdizioni separate fu sin dall'inizio e divenne via via piuttosto esplicitamente assai più ampia e complessa di quella militare. La presenza di queste aree di privilegio nei territori del dominio non limitò infatti la sua rilevanza al periodo bellico, né "tutta militare", per dirla col Gregoris, apparve ben presto la condizione dei vassalli. Tranne alcuni casi del tutto particolari, come quello del Carmagnola, di Bartolomeo Colleoni, di Micheletto degli Attendoli a Castelfranco

<sup>7</sup> Zamperetti, *I piccoli principi* cit., pp. 181 sgg. Sul Colleoni di veda anche M. Mallet, *Colleoni, Bartolomeo*, in DBI, XXVII, Roma, 1982, pp.9-19.

<sup>8</sup> asv, *Senato Secreta*, reg. 14, c. 194 per i capitoli della ferma di Parisio di Lodrone al servizio di Venezia. asv, *Senato Secreta*, reg. 1, c. 20v. per l'investitura del 7 aprile 1441.

<sup>9</sup> Zamperetti, *I piccoli Principi* cit., pp. 181 sgg.

o di Pandolfo Malatesta a Cittadella<sup>10</sup>, tutte le giurisdizioni riconosciute o concesse *ex novo* sopravvissero infatti a quel periodo e alla progressiva modificazione della loro funzione originaria.

Privo di eredi maschi, Lancillotto da Tolentino, figlio ed erede del prode condottiero Cristoforo, nel 1503 ottenne dal Senato veneziano, con l'assenso a poter trasmettere alle figlie femmine le sue giurisdizioni di Aviano e San Polo, la più esplicita tra le deroghe al rapporto tra attività giurisdizionali e militari, confermata poi dal matrimonio delle due eredi con i fratelli Anzolo e Cristoforo Gabriel, patrizi veneziani che, tranne qualche sin troppo propagandata scaramuccia nei primi mesi del conflitto cambrico, si guardarono poi bene, come del resto i Vendramin di Latisana, i Pisani di Boara o altri patrizi giurisdicenti, dal ricambiare armi in pugno il favore di uno stato che oltretutto loro stessi impersonavano<sup>11</sup>. E pure a Sanguinetto furono alla fine le figlie ad ereditare dal padre Gentile da Leonessa beni e facoltà giurisdizionali<sup>12</sup>.

Giuridicamente Venezia mantenne per la verità in vigore questo nesso inscindibile. La condizione ecclesiastica, come nel caso del cavaliere di Malta Francesco Pellizza, che nel 1508 intendeva succedere al fratello Felice nella giurisdizione di San Odorico, venne in teoria considerata sempre del tutto pregiudiziale all'ingresso nei ranghi della feudalità<sup>13</sup>. E militari furono senz'altro i meriti in base ai quali nei primi decenni del '500 Bartolomeo D'Alviano o i Pompei ottennero le loro giurisdizioni separate di Pordenone e Illasi e i Savorgnan dal canto loro ebbero modo di ampliare le proprie<sup>14</sup>. Tuttavia le eccezioni furono in realtà numerose. Il canonico di Aquileia Curzio Strassoldo, ad esempio, non ebbe problemi di sorta a succedere per la parte che gli competeva nei beni e nelle giurisdizioni avite<sup>15</sup>. E molti altri casi si potrebbero citare, tutti significativi nel sottolineare il progressivo distacco tra feudalità in quanto tale ed esercizio delle armi, l'allentamento di un legame ormai solo formalmente operante.

<sup>10</sup> Ibidem, rispettivamente pp. 162-166, 185-186, 83 e 119.

<sup>11</sup> Su questi fatti, e più in generale sul rapporto tra patrizi veneziani e giurisdizioni private, si veda S. Zamperetti, *Patriziato e giurisdizioni private nella Repubblica di Venezia del Seicento*, in *Storia di Venezia*, Istituto dell'Enciclopedia italiana, vol. VII, *La Venezia barocca*, Roma 1997, pp. 201-223.

<sup>12</sup> Zamperetti, *I piccoli Principi* cit., p. 145.

<sup>13</sup> Ibidem, p. 243.

<sup>14</sup> Ibidem, rispettivamente pp. 221, 147 e 219-221.

<sup>15</sup> Ibidem, p. 243n.

In realtà, più che di ruolo militare della feudalità, nello stato regionale veneto in età moderna sarebbe più appropriato parlare di ruolo e funzione feudali di alcune schiatte tradizionalmente inclini alla professione militare. Già chiaro durante gli anni della guerra di Cambrai, e ancor più evidente nei periodi successivi, l'apporto alle vicende belliche della Repubblica di Venezia divenne piuttosto una questione di uomini e famiglie aristocratiche, una faccenda per lo più relativa alle «multi-generational military families of the Veneto», secondo la definizione di John Hale<sup>16</sup>, che coinvolse allo stesso modo casate a pieno titolo feudali e altre del tutto prive di tali prerogative.

Certo, molti beneficiari di privilegi giurisdizionali, dai Brandolini ai Rangoni, dai Martinengo agli Avogadro, dagli immancabili Savorgnan ai Pompei, conquistarono sovente sul campo, in occasione di guerre e conflitti e anche in meno eroiche imprese, la benevolenza che la Serenissima Signoria ebbe in più occasioni modo di dimostrare nei loro confronti<sup>17</sup>. Anche altre famiglie dell'aristocrazia suddita, i Capra, i Da Porto o i Porcellaga, per non citarne che alcune, ebbero comunque a ricoprire in modo continuativo incarichi di assoluto rilievo nell'apparato militare veneziano<sup>18</sup>.

Se rispondeva ad un preciso disegno governativo fattosi esplicito dalla metà del XVI secolo in avanti, quello di coinvolgere le nobiltà suddite nelle strutture statali quasi unicamente mediante un loro stabile inserimento negli apparati militari, l'esercizio delle armi rappresentava comunque per i giovani rampolli dell'aristocrazia, feudale e non feudale, qualcosa di più ampio e complesso, quasi uno stile di vita, poco incline in quanto tale ad essere definitivamente incanalato al servizio di una sola bandiera. Certo, per chi esercitava nei territori del dominio poteri giurisdizionali gli obblighi imposti dalla Dominante erano assai più rigorosi che non per gli altri nobili con vocazione guerresca. Già con la legge fondamentale del 1586 venivano infatti ribaditi gli obblighi militari dei vassalli, e nel 1588 si provvide a negare la possibilità di servire i

<sup>16</sup> J. R. Hale, *Military Academies on the Venetian Terraferma in the Early Seventeenth Century*, «Studi Veneziani», n.s., XIV (1973), pp. 273-295.

<sup>17</sup> Zamperetti, *I piccoli Principi* cit., pp. 354 sgg.

<sup>18</sup> L. Pezzolo, «Un San Marco che in cambio di libro ha una spada in mano. Note sulla nobiltà militare veneta nel Cinquecento», in A. Tagliaferri (a cura di), *I ceti dirigenti in Italia in età moderna e contemporanea*, Udine 1984, pp. 81-94.

«principi alieni» senza espressa licenza statale<sup>19</sup>. Mentre in seguito, come nel conflitto con gli arciducali del 1616, venne pure decretato che tutti i feudatari giurisdizionali, reato di fellonia e decadenza da ogni beneficio erano previsti per gli inadempienti, dovevano impegnarsi militarmente. Se si trovavano fuori dallo stato dovevano quanto prima rientrare e prestare il servizio dovuto, mentre bando perpetuo e confisca dei beni sarebbero toccati a chi avesse comunque deciso di militare al servizio del nemico<sup>20</sup>. D'altra parte, forse nemmeno circoscrivendo del tutto la reale ampiezza del fenomeno, il Luogotenente veneto Vincenzo Cappello aveva non molto tempo prima comunicato che erano 22 i castellani friulani dichiaratamente stipendiati da «principi esterni»<sup>21</sup>. Né si trattava solo di questo: era nota la grande considerazione, sovente prossima ad una vera e propria fascinazione ideologica, che molti di costoro nutrivano soprattutto nei confronti del vicino ambiente arciducale, dove i feudatari si diceva comandassero i loro sudditi «con virga ferma» e per di più fossero sottoposti a vincoli, obblighi e limitazioni molto minori<sup>22</sup>.

A parte l'atteggiamento strutturalmente ambiguo di coloro, come gli Strassoldo, i Colloredo o i Della Torre, che detenevano feudi ed erano pertanto obbligati dal giuramento vassallatico nei confronti di diversi sovrani<sup>23</sup>, rimane tuttavia da ribadire che solo in queste circostanze di mobilitazione generale il potere centrale si preoccupava di ristabilire l'imprescindibilità e l'esclusività degli obblighi militari dei vassalli. Pur insignitisi di molti meriti nei confronti di Venezia, i Martinengo, gli Avogadro o gli stessi Savorgnan fornirono illustri uomini d'arme anche ad altri sovrani,

<sup>19</sup> *Codice feudale della Serenissima Repubblica di Venezia*, Venezia 1780 (ristampa anastatica Bologna 1970), pp. 42-45. La Parte del 18 ottobre 1588 in asv, *Senato Secreto*, reg. 86, cc. 197v.-198.

<sup>20</sup> *Codice feudale* cit., p. 65.

<sup>21</sup> G. Trebbi, *Il Friuli dal 1420 al 1797. La storia politica e sociale*, Udine-Tricesimo, 1998, p. 261. Sul tema anche A. Conzato, *Dai castelli alle corti. Castellani friulani tra gli Asburgo e Venezia*, Sommacampagna-Verona, 2005.

<sup>22</sup> Le parole virgolettate sono tratte dalla relazione del provveditore veneziano Nicolò Sagredo del maggio 1602: *Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma*, Istituto di storia economica dell'Università di Trieste, XIV, *Provveditorato generale di Palma(nova)*, Milano 1979, p. 115. Si sofferma su questo argomento anche Trebbi, *Il Friuli dal 1420 al 1797* cit., pp. 242 sgg.

<sup>23</sup> Zamperetti, *I piccoli Principi* cit., pp. 352 sgg.

come Francesco Martinengo, nel 1588 reclutatore di fanti per conto del Duca di Savoia, o Ascanio Savorgnan, che a San Quintino aveva combattuto per i francesi<sup>24</sup>.

Già piuttosto evidente a partire dalla seconda metà del '500, la scarsa rilevanza del rapporto tra feudalità e servizio militare divenne più esplicita dai primi decenni del '600. Pur lodatissima dal Senato, la mostra della cavalleria dei castellani friulani, che nel 1607 aveva permesso al capitano Gualtiero di Spilimbergo di fare proprio una gran bella figura, da tempo non si teneva e per molti anni a venire finì per essere dimenticata<sup>25</sup>. Il contributo dei feudatari, tranne appunto il personale e sovente tutt'altro che disinteressato apporto di alcune famiglie, mantenne solo formalmente la virtuosa qualifica militare, divenendo in realtà sempre più prosaicamente di ordine finanziario.

«Feudum non sub praetextu pecuniae, sed amore et honore Domini acquirendum est», aveva tagliato corto Giovanni Bonifacio nel suo già menzionato trattato solo pochi decenni prima, contravvenendo per una volta alla sua regola di esprimersi in lingua italiana pur di rafforzare un concetto che evidentemente gli pareva alquanto pregnante<sup>26</sup>. Dal 1645 tuttavia le esigenze finanziarie della Repubblica confinarono su uno sfondo indistinto ogni altro problema, e numerose giurisdizioni feudali vennero appunto concesse non “per benignità” ma solo «per prezzo». Già piuttosto allentato, il rapporto personale tra sovrano e vassallo, il nesso tra beneficio feudale e servizio militare, cominciò a smarrirsi anche dal punto di vista teorico il suo fondamento.

Anche in precedenza molti vassalli preferivano senz'altro sostituire con il denaro un servizio personale per cui non avevano vocazione né attitudine. I Manin, prima di subentrare loro nella giurisdizione vera e propria, per anni avevano finanziato i nobili di Fagagna affinché potessero «mandar al campo un uomo a cavallo» per il servizio al quale erano tenuti<sup>27</sup>. Dalla metà del XVII

<sup>24</sup> Proprio le disinvolute pratiche di Francesco Martinengo avevano costituito il principale pretesto per il succitato decreto dell'ottobre 1588. Su Ascanio Savorgnan si veda E. Salaris, *Una famiglia di militari italiani dei secoli XVI e XVII. I Savorgnano*, Roma 1913, p. 121. Cfr. più in generale su questa famiglia L. Casella, *La casa Savorgnan: Considerazioni sul potere della famiglia aristocratica nel XVII secolo*, in *Strutture di potere e ceti dirigenti in Friuli nel secolo XVII*, Udine 1987, pp. 13-32.

<sup>25</sup> Zamperetti, *I piccoli Principi* cit., p. 354.

<sup>26</sup> Bonifacio, *Commentario* cit., p. 63.

<sup>27</sup> Zamperetti, *I piccoli Principi* cit., p. 350.

secolo non c'erano tuttavia proprio più dubbi sul fatto che tra feudalità e ruolo militare la connessione aveva perduto gran parte del suo significato, come dimostra assai bene il fatto che in queste investiture onerose seicentesche degli obblighi militari dei nuovi vassalli neppure si faceva menzione<sup>28</sup>.

A dispetto di quanto sosteneva Giacomo Gregoris, l'insistenza sul ruolo tutto militare dei feudatari rappresentava insomma in quegli anni una palese forzatura. Molti di costoro, esponenti di famiglie che con l'approdo nei ranghi della feudalità avevano coronato e nobilitato le più svariate carriere, non solo non avevano mai avuto con le armi un qualsiasi rapporto che andasse oltre l'invece quasi obbligatoria e socialmente raccomandata attività della caccia, ma nemmeno mostravano di nutrire alcuna ambizione in tal senso, molto più inclini com'erano agli agi della vita cittadina che a soggiornare più dello stretto necessario nei loro isolati manieri. Mentre i membri della feudalità tradizionale, quella che doveva il suo *status* alla benevolenza del sovrano e non alla forza del proprio denaro, sembravano più che altro usare il servizio militare per rafforzare privilegi e prerogative particolaristiche.

Realisticamente persuaso che nel costante e fedele servizio delle armi poggiassero, così come ne erano derivate, le fortune della sua famiglia, già nel 1546 Alessandro Pompei era giunto ad imporre una clausola testamentaria che prevedeva l'esclusione da ogni diritto successorio di chi tra i suoi 5 figli avesse osato militare al soldo di «alcun Principe esterno»<sup>29</sup>. E ancora nel 1630, in occasione dell'assedio di Mantova, proprio la disponibilità della stessa famiglia veronese a «levare» 2000 fanti valse il perdono statale per i numerosi abusi di cui si era resa anche in quei frangenti protagonista<sup>30</sup>. Benevolenza di cui del resto fruivano pure i Martinengo, i Gambarà o gli Avogadro, che a loro volta presidiavano con agguerrite compagnie importanti zone di confine, o i Sambonifacio, le cui bande venivano invece usate con funzioni di ordine pubblico. Tanto che, inquisiti poco oltre la metà del '600 per gravissimi attentati alla pienezza della sovranità statale, ad alcuni

<sup>28</sup> Per queste investiture cfr. asv, *Provveditori sopra feudi*, b. 776.

<sup>29</sup> Zamperetti, *I piccoli Principi* cit., p. 268.

<sup>30</sup> *Ibidem*, p. 354.

membri della famiglia Martinengo era venuto del tutto naturale tentare di cavarsela offrendo di «ammassare reggimenti di fanti» da inviare in Levante<sup>31</sup>.

Quanto a tutti gli altri feudatari, e si trattava della gran maggioranza, l'unica connessione col servizio militare consisteva nei contributi finanziari sostitutivi, cui peraltro non mostravano di rassegnarsi con generosa prodigalità. Dal 1646 in avanti, vale a dire durante il periodo della guerra di Candia, proprio la pertinacia nel differire i pagamenti dovuti costrinse la Repubblica dapprima ad estenuanti contrattazioni, e poi, dal Bergamasco al Friuli, a vere e proprie sospensioni dall'esercizio delle loro giurisdizioni di molti feudatari che ad offrire al sovrano concedente quanto era da parte loro dovuto proprio non si volevano rassegnare. E se alla fine, pur realizzando somme alquanto inferiori a quelle previste, il governo centrale aveva ottenuto che molti giurisdicenti ottemperassero almeno in parte ai loro obblighi<sup>32</sup>, problemi pressoché insolubili vennero posti a partire dagli anni '80 del XVII secolo da tutti i feudatari dell'ultima generazione, ai quali, viste le modalità che avevano caratterizzato le loro investiture, non risultò neppure possibile imporre un tributo in sostituzione delle prestazioni militari. Per tutti costoro, che i loro feudi se li erano senza ombra di dubbio comprati, non c'era proprio nessun beneficio da ricambiare a favore del legittimo sovrano<sup>33</sup>.

Divenuto da servizio personale eminentemente una tassa fin dalla metà del '600, quando nel versante marittimo dei suoi domini Venezia era impegnata in conflitti fondamentali per le sue sorti future, dai primi del Settecento, con il mutamento della situazione internazionale e il ripiegamento progressivo della Repubblica in una forzata neutralità, quello militare appariva sempre più come un ruolo decisamente scisso dalla feudalità in quanto tale. Magari giocando al risparmio, qualcuno tra i giurisdicenti continuava a pagare il contributo

<sup>31</sup> La vicenda è ricostruita in S. Zamperetti, *L'aria di Venezia. Sovranità statale e poteri particolaristici nel Bresciano del secondo Seicento*, in *Studi Veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia 1992, pp. 275-285.

<sup>32</sup> *Codice feudale* cit., pp. 112 sgg.

<sup>33</sup> Sulla situazione seicentesca si veda S. Zamperetti, *Stato regionale e autonomie locali: signorie e feudi nel dominio veneziano di terraferma in età moderna*, «Studi Veneziani», n.s., 21 (1991), pp. 111-136.

che gli era dovuto, qualcun altro, come i padovani conti Capodilista per il luogo del Restello, ricordava se ce n'era bisogno che la sua giurisdizione se l'era comprata, e che una *parte* del Senato aveva stabilito in base a ciò la sua esenzione in materia<sup>34</sup>.

Talvolta capitava ancora che si ottenessero giurisdizioni feudali per meriti militari. Vantando indiscutibili benemerenzze in questo senso, verso la metà del '700 i Becich, di origine dalmata, ottennero ad esempio di trasformare in una giurisdizione feudale i loro possedimenti su alcune ville del territorio di Parenzo, in Istria<sup>35</sup>. Generalmente però i nuovi feudatari, che non solo conseguirono soprattutto in Friuli benefici immunitari, ma sovente subentrarono in antiche e talora prestigiose giurisdizioni a nobilissimi predecessori estintisi o impoveritisi, contribuirono sempre più a ribadire l'irreversibile declino, con quello militare, della considerazione del ruolo tutto sommato positivo dei feudatari per la difesa e la sicurezza dello stato.

Retaggio dei secoli barbari, fonte di ingiustizie e sopraffazioni. Questa, secondo il consultore veneziano Francesco Fistulario, la natura delle giurisdizioni feudali al principio del 1771<sup>36</sup>. Insistendo d'altra parte ad individuare in quella militare la funzione unica e originaria di feudi e feudatari, ora, che era evidente come ci fosse ormai assai poco da difendere, ci si poteva ben chiedere per quale motivo bisognava tollerarli oltre.

Di motivi, di gran lunga oltre a quello militare, ce n'erano stati in realtà molti sin da principio. Ma questo, tutto sommato, diventa già un altro discorso.

<sup>34</sup> asv, *Provveditori sopra feudi*, b. 881, fasc. 2, c. 33.

<sup>35</sup> S. Zamperetti, *Investiture feudali e conflitti locali nell'Istria del '700: il caso dei conti Becich e della città di Parenzo*, «Acta Histriae», 3 (1994), pp. 71-82.

<sup>36</sup> asv, *Provveditori sopra feudi*, b. 965, fasc. 4, cc. 16-18.



